

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Oggetto: Servizio di consulenza per attività di traduzione del materiale informativo; Logistica per eventi; Progettazione e posizionamento dell'immagine del progetto; Disegno, gestione ed implementazione del Sito web, incluso supporto per i principali social media per il progetto TRUMPET (TRUStworthy Multi-site Privacy Enhancing Technologies) - Proposal for HORIZON-CL3-2021-CS-01-04 topic (Ref. Ares(2021)7262813 - 25/11/2021) per l'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" I.R.S.T. S.r.l.

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i.

Importo complessivo dell'affidamento (inclusa opzione): € 39.900 oltre IVA

Durata: sino al 30 settembre 2025

CIG: ZD33848E86

CUP: E43C21000980005

Indice sommario:

ART. 1 – IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	1
ART. 2 – DURATA	2
ART. 3 – REVISIONE PREZZI	2
ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE	2
4.1 Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità	2
4.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore	3
4.3 Modalità e termini di esecuzione del servizio	3
ART. 5 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	3
ART. 6 – INADEMPIENZE E PENALITA'	4
ART. 7 – COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	4
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	5
ART. 9 – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI	5
ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA	6
ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6
ART. 12 – CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 13 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	6
ART. 14 – RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016	6
ART. 15 – FORO COMPETENTE	7
ART. 16 – NORME DI RINVIO	7

ART. 1 – IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini di assicurare il servizio indicato in oggetto di cui all'Avviso Prot. 7813/2022, l'appalto ha ad oggetto l'attività di consulenza e/o realizzazione di/per:

- Attività di traduzione in lingua inglese dei materiali informativi relativi al progetto;
- Logistica per eventi finalizzati alla promozione del networking (es. attraverso l'organizzazione di meeting di progetto, webinar, eventi e workshop medico-scientifici, sia live sia in modalità virtual tramite piattaforme web);
- Progettazione e realizzazione dell'immagine e della comunicazione del progetto (es. produzione flyer, roll up, brevi clip video con possibilità di post-produzione e aggiunta di elementi grafici);
- Posizionamento del progetto (es. supporto diffusione crossmediale e multicanale di note stampa, notizie, ideazione e design di infografiche con contenuti medico-scientifici mirati e con un linguaggio definito secondo target di riferimento);
- Progettazione e manutenzione del sito web per la durata dell'intero progetto (36 mesi) rispondente a criteri europei di accessibilità e riservatezza dei dati;
- Supporto nella gestione dell'immagine/comunicazione del progetto sui social media.

Si precisa che all'interno di Horizon Europe, il Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027, IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" IRST s.r.l. (di seguito "Istituto" o "IRST" o "SA") risulta vincitore, in qualità di partner, di un importante progetto internazionale. IRST si inserisce in un

partenariato di 9 istituzioni in Europa (Spagna, Israele, Francia, Regno Unito, Belgio e Italia); il progetto, coordinato dalla Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia è intitolato "TRUStworthy Multi-site Privacy Enhancing Technologies" ed è finanziato per un totale di circa 4 (quattro) milioni di euro. Obiettivo generale del progetto è quello di ricercare e sviluppare nuovi metodi di miglioramento della privacy associati all'apprendimento federato. L'apprendimento federato, noto anche come apprendimento collaborativo, è una tecnica di apprendimento automatico che permette di addestrare un algoritmo attraverso l'utilizzo di dispositivi decentralizzati o server che mantengono i dati, senza la necessità di scambiare i dati stessi. IRST è responsabile del work package "WP6: Collaboration, communication, dissemination and exploitation".

Pertanto il servizio dovrà essere reso con la massima diligenza e senza soluzione di continuità nei termini e nelle modalità definite e concordate dal DEC che sarà indicato al fornitore assegnatario del servizio.

ART. 2 – DURATA

Il contratto decorrerà dalla stipula che avverrà in modalità elettronica sulla piattaforma MePA di Consip s.p.a. o SATER di Intercent-ER e terminerà il 30 settembre 2025.

ART. 3 – REVISIONE PREZZI

Si precisa che, in base a quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 04/2022 (convertito con modificazioni in L. n. 25/2022), è prevista la seguente opzione di revisione dei prezzi di aggiudicazione:

- Per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, le attività svolte saranno remunerate per la quota parte scorporata dall'importo indicato nel preventivo economico (sulla cui base si è conseguita l'aggiudicazione) ritenendo l'importo aggiudicato fisso e invariato;
- A partire dalla seconda annualità (decorsi pertanto i primi 12 mesi di durata del contratto), dietro presentazione di espressa richiesta da parte del Fornitore corredata da apposita documentazione giustificativa, l'Istituto potrà procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"), alla revisione del prezzo, previa apposita istruttoria condotta in contraddittorio tra l'IRST e il Fornitore. La decorrenza dell'esito del contraddittorio e pertanto l'eventuale revisione del prezzo sarà successiva alla richiesta di revisione per le attività svolte successivamente all'approvazione. Ne consegue che la revisione non può essere applicata retroattivamente. Si precisa che in assenza dei prezzi di riferimento di cui all'art. 213 del Codice, il parametro di riferimento per la revisione potrà essere rapportato all'indice ISTAT FOI nazionale ("Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati") con riferimento alla variazione media annua riferita al mese precedente la scadenza annuale del contratto;
- In caso di accoglimento della richiesta di revisione dei prezzi, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere a una periodica ricognizione dell'andamento dei prezzi volta a verificare il persistere delle condizioni che hanno determinato il suddetto accoglimento;
- In riferimento al presente affidamento si calcola un importo presunto in aumento a decorrere dalla seconda annualità pari al 5% della quota annua posta a base d'asta.
- La revisione di prezzo che riflette l'andamento di mercato potrà anche essere in diminuzione.

ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

4.1 Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla regolare esecuzione delle attività oggetto del contratto (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali spese organizzative/amministrative e di trasferta, alloggio, vitto, ecc. dei consulenti) nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;

2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel preventivo redatto ed elaborato sulla base delle esigenze di IRST, nonché nell'eventuale ulteriore documentazione presentata, pena la risoluzione di diritto del contratto. In caso di non coerenza tra le clausole proposte da IRST e quelle indicate in preventivo saranno le prime a prevalere;

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi a quanto previsto nella documentazione di affidamento. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni, ivi inclusa quella relativa alla sicurezza dei propri professionisti in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in

ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IRST assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IRST da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'espletamento della regolare attività, di personale specializzato nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;

7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Istituto, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

4.2 Obblighi specifici del Fornitore

Il Fornitore si obbliga altresì a:

- svolgere le prestazioni oggetto della presente procedura, impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel preventivo e nel conseguente contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'IRST di monitorare la conformità delle prestazioni erogate alle norme previste nell'offerta e nella documentazione di gara;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute. Nel periodo di validità del contratto, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere comunicati all'Ufficio Acquisti dell'IRST;
- **I dati personali, anche se anonimizzati e/o di terzi, acquisiti a seguito di eventuali elaborazioni e/o analisi sono di esclusiva proprietà dell'IRST. Al committente è fatto assoluto divieto, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto, di utilizzare i dati, di comunicarli a terzi e/o archivarli nella sua banca dati privata anche se protetta e/o ad accesso limitato. L'eventuale uso di dati dovrà comunque avvenire nel rispetto del GDPR 679/2016, essere segnalato alla Stazione Appaltante e, qualora si verificasse, il fornitore si impegna sin da ora a sottoscrivere un addendum contrattuale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 disciplinando le relative prestazioni contrattuali.**

4.3 Modalità e termini di esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto e lo svolgimento delle relative attività avverrà nei termini definiti nel preventivo presentato, e, in ogni caso, con prevalenza delle clausole IRST per l'eventuale non coerenza di queste con quelle presenti nel documento presentato dall'OE.

ART. 5 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

L'IRCCS IRST S.r.l. si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'OE possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del danno nel caso in cui il presente servizio non risultasse, per mutate esigenze organizzative, di ricerca, e/o condizioni del mercato, più conveniente per l'Istituto, e negli altri ulteriori casi di recesso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"). L'intenzione di recedere anticipatamente verrà comunicata con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con PEC, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante;
- g) qualora il Fornitore ceda in subappalto le prestazioni senza la preventiva approvazione;
- h) in tutti i casi previsti nelle presenti condizioni particolari di affidamento del servizio e gli altri documenti di gara;
- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) inadempimento nella esecuzione del contratto verificato con apposito verbale di incontro di verifica congiunta tra SA e fornitore, che risulti compromettere il progetto Horizon;

- k) reiterato inadempimento delle attività previste dal contratto (n. 3 inadempimenti con conseguente applicazione delle penali);
- l) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi;
- m) in caso di violazione del GDPR 679/2016.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, IRST ha diritto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni ad affidare a terzi, ove possibile, il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, ricorrendo sul libero mercato.

L'eventuale affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente a mezzo PEC con l'indicazione delle nuove condizioni di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse possono essere prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario in quanto, per il presente affidamento di importo inferiore e Euro 40.000,00, non viene richiesta la garanzia definitiva ex Art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ritenendo la base d'asta contenuta rispetto alle attività richieste e ritenendo comunque l'Istituto tutelato con il pagamento posticipato delle prestazioni erogate. Nel caso in cui l'affidamento a terzi generasse una minore spesa, nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà l'affidatario dalle responsabilità civili ed eventualmente penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. 6 – INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Istituto, a tutela della qualità del Servizio oggetto del presente affidamento e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme.

La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

L'Istituto ha facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato:

- 1‰ dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 10° giorno solare rispetto alle scadenze definite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento;
- fino al 10% del valore annuo del Servizio se l'attività erogata non corrisponde a quanto richiesto e/o ai requisiti di legge e/o agli adempimenti pattuiti, oppure per mancata o parziale erogazione dell'attività. In tal caso al fornitore, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, potrà essere richiesto di provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali assunti entro 20 giorni naturali consecutivi;
- in fase di esecuzione del contratto, 10% del valore del contratto nei casi di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto.

L'Istituto inoltre, in caso di ritardi o mancata esecuzione (totale o parziale) delle prestazioni contrattuali, potrà rivolgersi, ove possibile, ad altro operatore economico eventualmente presente sul libero mercato per l'esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al Fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale, nonché l'eventuale applicazione delle penali sopra indicate.

Le penali non potranno superare il valore massimo del 10% del valore del contratto.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla Società interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nelle presenti condizioni particolari di affidamento saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria. Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

ART. 7 – COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Affidatario sarà tenuto a osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In sede di Trattativa Diretta effettuata con il miglior offerente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che descrive i rischi specifici dell'IRCCS IRST S.r.l., oltre alle regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'IRST. Ove dovuto, sono inoltre analizzate le interferenze attese e indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti di IRST per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Affidatario ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, l'Istituto e il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia da IRST e sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

IRST, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite la S.A. potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture saranno emesse a seguito dell'avvenuta esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento.

Le fatture saranno emesse a cadenza trimestrale in coerenza con le attività effettivamente svolte.

FATTURAZIONE: tutte le fatture e i documenti contabili devono essere intestati a: IRCCS IRST S.r.l. via Maroncelli, 40 – 47014 Meldola – C.F. e P.IVA 03154520401.

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- dettaglio del servizio prestato;
- il codice identificativo di gara (CIG);

Ai fini della fatturazione elettronica, il CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRCCS IRST S.r.l. è il seguente: LOU7KO4.

Si precisa che, IRCCS IRST S.r.l. rientra nell'ambito dei soggetti obbligati all'applicazione del regime dello "split payment" ex Decreto Legge n. 148/2017 art. 3 comma 1 lettera c) di conseguenza tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando la seguente annotazione "**operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter DPR 633/72 –split payment**".

PAGAMENTO: Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di esito positivo della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura come indicato all'art. 113 bis del codice.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Istituto risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera A/R o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 9 – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene a instaurarsi tra il committente e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In ottemperanza all'art. 30 c. 5 del Codice e all'art. 31, c. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del medesimo – ivi incluse quelle del subappaltatore – il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ottemperanza al c. 6 dell'art. 30 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario o di eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedere al pagamento delle retribuzioni nel termine massimo di 15 giorni. Decorso infruttuosamente il detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, l'IRCCS IRST S.r.l. comunicherà all'Affidatario ai sensi dell'art. 101 del Codice il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 12 – CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'operatore economico è tenuto in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. In particolare, l'impresa, all'atto della stipula del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento e nei documenti di gara (nulla escluso) ritenendole parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza – deve tenere debitamente conto nella preparazione del proprio preventivo.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente documento prende atto che l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l. IRCCS ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs n. 231/01, e, conseguentemente, si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel suddetto Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico Comportamentale approvato dal CDA dell'IRST (consultabile all'indirizzo: <https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-general/atti-general/codice-di-condotta-e-codice-etico#documenti>) e nel Patto d'Integrità (consultabile all'indirizzo: https://www.irst.emr.it/images/DOCUMENTI/ISTITUZIONALI/PATTO_INTEGRITA_-_v_25_09_18.pdf)

Si obbliga inoltre ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Il Fornitore prende altresì atto che l'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, può dare alla società IRST S.R.L. il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, comportare l'applicazione di penali contrattualmente previste nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcire i danni subiti dalla società.

ART. 13 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art. 106, comma 13, del Codice.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da dichiarare nell'apposita sezione del DGUE. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.

ART. 14 – RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

INFORMATIVA. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento regolato dal presente documento.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente l'aggiudicatario si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare le disposizioni previste dal Decreto n. 101 del 10 Agosto del 2018, dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, che trovino applicazione con riferimento alle attività e agli obblighi assunti contrattualmente. L'aggiudicatario assumerà, ove pertinente, l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati (secondo l'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016) che avverrà mediante apposito documento in addendum al contratto.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto (scrittura privata) che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Forlì – Cesena. È perciò esclusa ogni competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice). Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

Le controversie di carattere amministrativo saranno devolute al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna (TAR) via d'Azeglio, 54 – 40124, Bologna (BO).

ART. 16 – NORME DI RINVIO

La procedura di affidamento e l'esecuzione dei servizi, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Documento e dai relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alle norme seguenti: D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020; D.L. 77/2021 e relative Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato; alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ("Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1–2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136") nonché alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie disciplinanti gli specifici settori oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta dichiara di ben conoscere ed accettare.

Il Direttore

SC Provveditorato e Supporto Amministrativo
alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

dott.ssa Stefania Venturi

Firma per accettazione

L'OPERATORE ECONOMICO